CAMERA DEI DEPUTATI N. 3386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ENNIO GRASSI, GIORDANO ANGELINI, STRADA, COSTANTINI, PREVOSTO, SERAFINI, VANNONI, EVANGELISTI, SILVIO MANTOVANI

Nuove norme in materia di igiene e di pubblica sicurezza nelle strutture turistico-ricettive

Presentata il 24 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende porre mano all'attuale normativa in materia di igiene e di pubblica sicurezza per le strutture ricettive, aggiornando una legislazione obsoleta, che sembra in alcuni casi prescindere dalle specifiche esigenze di commercializzazione del nostro patrimonio ricettivo, in altri casi appare semplicemente assai antiquata, per essere stata emanata in periodi nei quali l'attuale sviluppo del turismo non poteva neppure essere immaginato.

La diversificazione della domanda e la sua caratteristica di massa non consente più di sottoporre gli operatori del settore ricettivo a vincoli di carattere burocratico ed amministrativo che appesantiscono enormemente i costi di costruzione, di ristrutturazione e di gestione delle nostre strutture ricettive, con i noti effetti negativi sui prezzi delle camere.

L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, che fissa la cubatura minima, per gli alberghi e le pensioni, delle camere ad un letto in metri cubi 24 e delle camere a due letti in metri cubi 42, al netto di ogni altro ambiente accessorio.

La superficie minima è invece fissata rispettivamente in metri quadrati 8 e metri quadrati 14, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell'esercizio.

Successivamente il Ministro della sanità, in data 5 luglio 1975, è intervenuto con proprio decreto, fissando le altezze minime dei locali in metri lineari 2,70, riducibili ad una misura inferiore per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli.

L'attuale normativa risulta iniqua ed obsoleta in quanto ha frenato la realizzazione di strutture alberghiere moderne e standardizzate in grado di fornire servizi qualitativamente elevati a prezzi competitivi ed ora sta per mettere in ginocchio numerose piccole e medie imprese che non sono in grado di adeguarsi e rischiano di vedersi attribuire una classificazione inferiore o di non essere riclassificate.

Se si applicasse la normativa vigente sarebbe scontata la chiusura di molti esercizi alberghieri delle classi inferiori.

Inoltre mantenere le attuali superfici minime comporta oneri di costruzione e di gestione tali da rendere una nostra camera di albergo tra le più costose nel mondo. Infatti nel nostro Paese si pretendono spazi doppi a parità di persone alloggiate rispetto agli altri Paesi europei.

Se l'intenzione del legislatore nell'aumentare la cubatura delle camere d'albergo era quella di assicurare adeguate condizioni di salubrità dell'aria è necessario rilevare che grandissima parte delle strutture alberghiere si è nel frattempo dotata di apparecchiature per il condizionamento e per la climatizzazione dell'aria e quindi il decreto del Presidente della Repubblica n. 1437 del 1970 appare superato, anche su questo versante.

La normativa francese, che viene qui ampiamente ripresa, distingue opportunamente tra le diverse categorie alberghiere, sulla base del principio, accolto in ambito internazionale, che chi desidera spendere meno accetta di essere alloggiato in una camera di dimensioni minori, che può tuttavia essere ugualmente dotata di ogni genere di *comfort*.

Il raffronto proposto dalla tabella allegata alla presente relazione tra la normativa francese e quella italiana ci pare in questo senso significativo. Dalla lettura della tabella si può facilmente desumere come ad essere penalizzate maggiormente siano le categorie inferiori, alle quali si chiedono, a parità di persone alloggiate, spazi doppi rispetto alle corrispondenti categorie francesi.

L'articolo 2 affronta l'annoso problema della normativa di pubblica sicurezza applicata alle strutture ricettive, sostituendo l'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In sostanza viene recepita la normativa introdotta con la legge 30 settembre 1993, n. 338 che ha ratificato e reso esecutivo il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Tale normativa ha modificato il citato articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungendo nuovi obblighi di carattere burocratico-amministrativo a carico degli albergatori italiani che già si trovano a supplire, con l'obbligo della tenuta di un registro delle presenze e della comunicazione giornaliera degli arrivi, a un compito che appartiene con tutta evidenza allo Stato tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Accogliendo la normativa derivante dall'accordo di Schengen, senza rivedere l'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vengono ulteriormente appesantiti gli attuali oneri burocratici a carico degli operatori del settore, con l'obbligo della consegna di una scheda agli alloggiati i quali sono tenuti a compilarla e firmarla e che deve poi essere integrata dall'albergatore con gli estremi di un documento di identità.

L'introduzione di questa nuova normativa comporta, a nostro avviso, la necessaria eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro di pubblica sicurezza e della comunicazione degli arrivi giornalieri, come del resto avviene nella maggioranza dei paesi europei.

Con l'articolo 2 viene anche istituito un registro ai fini statistici, che comporta la registrazione, da parte dell'operatore, della provenienza degli alloggiati e del numero delle presenze e l'invio dei dati, entro la fine di ogni mese, all'autorità competente, anche utilizzando tecnologie telematiche.

TABELLA

(Fonte FAIAT)

Superficie minima delle camere in metri quadrati esclusi i servizi.
Francia, decreto n. 85 del 14 febbraio 1985.
Italia, decreto del Presidente della Repubblica n. 1437 del 30 dicembre 1970.

Categoria	N. persone	Francia	Italia	Diff. %
Affittacamere	1 persona	7	8	– 14
	2 persone	8	14	– 75
	3 persone	10	20	–100
	4 persone	12	26	–116
Alberghi 1 stella	1 persona	8	8	—
	2 persone	9	14	– 55
	3 persone	11	20	– 81
	4 persone	14	26	– 85
Alberghi 2 stelle	1 persona	8	8	—
	2 persone	9	11	– 55
	3 persone	11	20	– 81
	4 persone	14	26	– 85
Alberghi 3 stelle	1 persona	9	8	+ 12
	2 persone	10	14	– 40
	3 persone	12	20	– 66
	4 persone	15	26	– 73
Alberghi 4 stelle	1 persona	10	8	+ 15
	2 persone	12	14	– 16
	3 persone	14	20	– 42
	4 persone	17	26	– 52
Alberghi 5 stelle	1 persona	10	8	+ 15
	2 persone	14	14	—
	3 persone	16	20	– 25
	4 persone	19	26	– 36

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Nuove norme in materia di igiene per le strutture turistico-ricettive).

1. L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. Nelle strutture turistico-ricettive la cubatura minima delle camere è calcolata tenendo conto del numero dei letti e della categoria di appartenenza. La superficie minima, servizi esclusi, è fissata nei limiti della tabella allegata al presente regolamento. L'altezza utile interna è quella stabilita dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 ».

2. Al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è annessa la tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione in materia di classificazione alberghiera alle disposizioni di cui al comma 1. Le strutture turistico-ricettive sono riclassificate successivamente alla revisione della predetta normativa.

ART. 2.

(Nuove norme in materia di pubblica sicurezza per le strutture turistico-ricettive).

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 16 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti alloggiati una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. Detta scheda deve essere integrata a cura dei gestori medesimi, con gli estremi di un documento d'identità del cliente alloggiato.

2. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri componenti del gruppo ».

2. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno l'obbligo di tenere, ai fini statistici, un registro nel quale sono indicati il numero e il luogo di provenienza delle persone alloggiate. La trasmissione dei relativi dati alle autorità competententi è effettuata entro la fine di ogni mese anche tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le regioni, provvede con proprio decreto ad approvare il modello di registro di cui al comma 2 e a dettare norme attuative finalizzate a regolamentare la trasmissione dei dati di cui al medesimo comma 2.

ALLEGATO A.
(Articolo 1, comma 2)

TABELLA

Superficie minima delle camere in metri quadrati, esclusi i servizi.

Num. persone	Affitta-camere	Alberghi 1 stella	Alberghi 2 stelle	Alberghi 3 stelle	Alberghi 4 stelle	Alberghi 5 stelle
1 persona	7	8	8	8	8	8
2 persone	8	9	9	10	12	14
3 persone	10	11	11	12	14	16
4 persone	12	14	14	15	17	19